



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanco Cusio Ossola

Appalto Specifico

Contratto

di affidamento dei lavori esecutivi per attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art.1 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020, presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola dell'ASL VCO

CIG derivato: 8737774F32

CUP: B29J20001920001

Il giorno **31 Maggio 2022** ad Omegna (VB) presso la sede legale dell'ASL VCO Piemonte

TRA

L'**Azienda Sanitaria Locale del Verbanco Cusio Ossola**, di seguito "**ASL VCO**", con sede a Omegna (VB), via Mazzini n. 117, C.F. e P.I. n. 00634880033, rappresentata dall'ing. **Mario Mattalia** nato a Verbania il 24/06/1959 C.F. MTTMRA59H24L746M, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL VCO, in qualità di Responsabile della S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Soggetto Attuatore dei Lavori di cui all'oggetto

E

VERBANIA s.c.a r.l., con sede legale in ROMA, Via Diego Tajani n. 7, cap 00165, Partita IVA n. 16409211006, rappresentata dal Signor **Massimiliano De Candia**, nato a Roma l'11/04/1972, C.F. DCNMSM72D11H501, domiciliato a Roma in Via Luigi Arati n. 41, subentrante dalla data del 02/05/2022 al Raggruppamento di Imprese incaricato dell'attuazione dei Lavori a seguito di sottoscrizione di Accordo Quadro;



PREMESSO CHE:

- Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (nel seguito indicato come "Commissario Straordinario, con ordinanza n. 29/2020 del 9/10/2020 ha nominato le Aziende Sanitarie Regionali, tra cui l'ASL VCO, quali soggetti attuatori del programma per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza secondo quanto definito dalla DGR n. 7-1492 del 12 giugno 2020, con cui la Regione Piemonte ha adottato Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, di seguito "il Piano", e dal Decreto Direttoriale del Ministero della Salute prot. 0014221-13/07/2020-DGPROGS-MDS-P del 13/7/2020 con cui detto piano è stato approvato.
- Con la medesima Ordinanza, il Commissario Straordinario ha stabilito che la realizzazione degli interventi previsti dal Piano sarebbe avvenuta attraverso la stipula di contratti con operatori economici selezionati dalla struttura commissariale attraverso Accordi Quadro.
- In data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 12 (Piemonte), per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo a Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura (di seguito, "Accordo Quadro") e per l'Area Territoriale corrispondente alla provincia del VCO è risultato assegnatario il raggruppamento di Imprese costituito da UNYON CONSORZIO STABILE quale capogruppo, CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA quale mandante.
- Con Deliberazione n. 818 del 10/11/2020 l'ASL VCO ha approvato gli studi di fattibilità tecnico economici relativi al presente incarico così nominati:
 - 1.1) Ristrutturazione Reparto di Rianimazione per incremento posti letto di intensivi al P.O. di Domodossola
 - 1.2) Ristrutturazione camere al Reparto di Medicina per conversione di posti letto di sub-intensivi al P.O. di Domodossola
 - 2.1) Ristrutturazione Reparto di Rianimazione per incremento posti letto di intensivi al P.O. di Verbania
 - 2.2) Ristrutturazione camere al Reparto di Malattie Infettive per conversione di posti letto di sub-intensivi al P.O. di Verbania
 - 3.1) Ampliamento attuale DEA del P.O. di Domodossola



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbania Cusio Ossola

4.1) Creazione di pre-triage, triage ed ambulatorio per Covid al DEA del P.O. di Verbania e creazione di camere osservazione al DEA del P.O. di Verbania.

- In data 12/11/2020 l'ASL VCO ha trasmesso al Raggruppamento di Imprese l'Ordine di Attivazione dell'intervento secondo lo schema definito dall'Accordo Quadro,
- a partire dal 02/05/2022, la società VERBANIA s.c.a r.l. subentra nell'esecuzione dei singoli contratti, come da comunicazione acquisita agli atti di ASL VCO.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ASL VCO affida al Raggruppamento di Imprese l'incarico di **realizzazione dei lavori** relativamente ai seguenti progetti esecutivi:

2.2) Ristrutturazione camere al Reparto di Malattie Infettive per conversione di posti letto di sub-intensivi al P.O. di Verbania

ART. 2

Tipologia dell'intervento.

Il lavoro affidato, con riferimento all'intervento emarginato in premessa, comprende:

- l'esecuzione di tutte le opere edilizie ed impiantistiche per dare gli interventi completi e funzionanti
- la predisposizione degli schemi e disegni costruttivi ove necessita
- Il rispetto del POS e del PSC nell'esecuzione dei lavori
- la consegna di tutte le certificazioni degli impianti e dei materiali e gli us-built finali
- la consegna delle aree alla fine dei lavori in condizioni decorose

L'incarico è conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti dalla documentazione della gara espletata dal Commissario Straordinario e dalle leggi, decreti, atti, ecc. da quest'ultima richiamati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione anche se formalmente non allegati.



L'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore avverrà in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nell'Accordo Quadro e nel capitolato d'onere relativo alla prestazione oggetto del Sub-Lotto Prestazionale n. 1 (d'ora in poi, "**Condizioni Generali**"). Tali documenti sono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad essi si farà riferimento per ogni aspetto che regola il rapporto contrattuale, ivi compresi quelli non esplicitamente richiamati negli articoli che seguono.

ART. 3

Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale dell'intervento ammonta a € **435.455,85** (**diconsi quattrocentotrentacinquemila quattrocentocinquantacinque euro /85**) già decurtato del ribasso d'asta del **38,22%** di cui:
 - a) € 422.910,05 per lavori;
 - b) € 12.545,80 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale di € **435.455,85** è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 4

Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.



ART. 5

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati **entro 20 giorni** dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato **in giorni 210** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto del cronoprogramma concordato ed in ogni caso adeguate a circostanze particolari / speciali che si potrebbero verificare nel corso dei lavori per garantire il corretto proseguimento delle attività sanitarie, in detti casi sarà necessario aggiornare il cronoprogramma dei lavori ma l'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori oneri aggiuntivi, in quanto da ritenersi compresi nell'organizzazione dei lavori di che trattasi. Eventuali sospensioni dovute a dette circostanze ovvero impossibilità di procedere con le lavorazioni, sono da considerarsi legittime.

ART. 6

Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **1 per mille** (euro uno e centesimi oo ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 7

Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, su ordine del direttore dei lavori nel caso di circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipula, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti, su ordine del RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.



2. Ad eventuali sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le medesime disposizioni procedurali di cui all'art. 107 Codice degli appalti, ma non è ammessa la corresponsione di alcun compenso o indennizzo all'appaltatore per eventuali maggiori oneri derivanti dalla sospensione.

ART. 8

Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.



5. L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per settore e zona nella quale si svolgono i lavori, nonché le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalla legge, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore. In caso di inottemperanza accertata dal Committente, il medesimo comunicherà alla ditta l'inadempienza accertata e procederà a valersi, per la somma dovuta, sulla cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 21.

ART. 9

Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
5. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 10

Anticipazioni pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1) Ai sensi dell'art. 35 del codice degli Appalti è dovuta all'Appaltatore l'anticipazione di una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. La corrispondenza economica sarà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP e previa presentazione di relativa garanzia fideiussoria o assicurativa.
- 2) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% non inferiore al 10% dell'importo dell'ammontare del presente contratto di cui all'art. 3.
- 3) Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori ed alla regolarità del DURC all'atto di pagamento.



- 4) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5) Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 L. 18/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii..
- 6) L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente conto corrente bancario dedicato:

conto corrente intestato a VERBANIA SCARL, acceso presso UNICREDIT, Filiale di Roma – 90, Via Alessandro Specchi n. 16 – IBAN IT91G0200805181000106292572, sul quale è abilitato ad operare il Sig. MASSIMILIANO DE CANDIA, nato a Roma l'11/04/1972, C.F. DCNMSM72D11H501I.

Le parti danno atto che il conto corrente dedicato dovrà essere indicato su ogni fattura e potrà essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore, e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti, e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi di tracciabilità.

Si richiama inoltre quanto stabilito dalle Condizioni Generali e dall'Accordo Quadro in merito ai pagamenti e alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.



2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

ART. 12

Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016, e nel Capitolato Speciale d'appalto nei casi ivi previsti, nonché al verificarsi delle circostanze di cui all'Ordinanza ministeriale.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione, dichiarazioni mendaci o inadempimenti agli obblighi di tracciabilità.
3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13

Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili che comportino una variazione dell'importo economico dell'opera compresa tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si può ricorrere alla procedura di accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 205 D.Lgs. 50/2016.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.



ART. 14

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 15

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.



ART. 16

Subappalto.

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese. Trovano inoltre applicazione le prescrizioni e limitazioni di cui all'art. 40 delle Condizioni Generali, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni stabilite dalle norme vigenti e in esso richiamate.

ART. 17

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 mediante polizza fideiussoria numero 4288.00.27.2799803492 emessa in data 20/11/2020 da agenzia di SACE BT SPA per l'importo di euro 95.362,18, pari al 4% dell'importo complessivo degli interventi.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'ASL VCO ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia. Il Raggruppamento di Imprese deve reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli viene assegnato, nel caso in cui l'ASL VCO debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, il reintegro si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.



ART. 18

Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 4288.00.33.33038019 in data 30/05/2022 rilasciata da SACE SIMEST, come segue:

a) valore assicurato dell'opera euro 435.455,85 (quattrocentotrentacinquemilaquattrocentocinquantacinque virgola ottantacinque euro);

b) preesistenze euro 200.000,00 (duecentomila euro);

c) massimale sinistro alla stipula euro 500.000,00 (cinquecentomila euro), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

4. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza l'ASL VCO e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori sono sollevati dalle medesime responsabilità.

L'ASL VCO rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

ART. 19

Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008;

e) il cronoprogramma;



- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 17 e 18;
- g) capitolato d'oneri relativo alla prestazione oggetto del Sub-Lotto Prestazionale n. 1 **“Condizioni Generali”**, per quanto non previsto nel presente contratto.

- 2. Costituisce altresì parte del contratto, il Protocollo di legalità / Patto d'Integrità allegato alla Richiesta di Offerta e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario.

ART. 20

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
- 2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 21

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 22

Conformemente al **“Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese”**, approvato in data 17/11/2020 dal Commissario Straordinario, l'Appaltatore si obbliga a:



- informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute e il Beneficiario finale di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;
- custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative all'attuazione del piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;
- consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegata) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti l'attuazione del piano di riorganizzazione, per la parte di competenza, e di estrarne copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 23

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs.196/2003, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le parti si impegnano ad improntare il **trattamento dei dati personali** ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

L'ASL VCO, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al contraente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, come da Informativa resa al medesimo soggetto che dà atto di averne preso visione.

ART. 24

Ulteriori disposizioni

Sono da ritenersi integrate nel presente contratto tutte le ulteriori documentazioni ancorché non richiamate, relative agli affidamenti effettuati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con ordinanza n. 29/2020 del 9/10/2020.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transizione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le Parti danno atto che per ogni controversia inerente e derivante dal presente contratto è competente il Foro di Verbania.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si intendono specificatamente approvate tutte le condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente contratto costituito da n. 15 pagine.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Omegna, 31/05/2022

Per l' A.S.L. V.C.O.

IL RESPONSABILE DELLA

S.O.S. TECANO

Ing. Mario Mattalia

Per VERBANIA s.c.a.r.l.

Sig. Massimiliano De Candia